

Condizioni generali di vendita e consegna di SANHA GmbH & Co. KG

1. GENERALE

- 1.1 Le nostre condizioni di fornitura e di pagamento si applicano, nella versione più recente, a tutti gli ordini attuali e futuri del cliente nazionale o estero, a meno che non abbiamo espressamente riconosciuto per iscritto delle differenze. Gli accordi sussidiari e le successive modifiche sono per noi vincolanti solo dopo la nostra conferma scritta. Ciò vale anche per l'eventuale annullamento della clausola della forma scritta. L'accettazione delle nostre forniture e dei nostri servizi vale come riconoscimento delle nostre condizioni di fornitura e di pagamento.
- 1.2 Le condizioni di acquisto del partner contrattuale sono per noi vincolanti solo se espressamente riconosciute per iscritto. Lo stesso vale per eventuali altre condizioni generali di contratto del partner contrattuale.
- 1.3 Gli accordi del partner contrattuale con viaggiatori, rappresentanti e agenti sono per noi vincolanti solo dopo la nostra conferma scritta. I nostri rappresentanti, agenti e viaggiatori sono autorizzati ad accettare contanti e assegni solo dietro presentazione di una procura all'incasso.
- 1.4 Siamo autorizzati a trattare i dati del cliente nell'ambito del rapporto commerciale con il cliente stesso in conformità alle disposizioni di legge sulla protezione dei dati. In caso di trattamento dei dati, i dettagli del relativo trattamento sono riportati nella clausola 11 delle presenti Condizioni generali di vendita e consegna.

2. OFFERTA E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

- 2.1 Le nostre offerte sono soggette a modifiche. Un contratto di fornitura o di altro tipo è concluso solo quando abbiamo confermato per iscritto l'ordine del cliente o un altro ordine o abbiamo consegnato la merce.

- 2.2 Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al processo di fabbricazione e alla composizione del prodotto, purché ciò non influisca negativamente sulla natura e sulla qualità del prodotto.
- 2.3 Se non espressamente concordato diversamente, le informazioni pubblicate da noi in cataloghi, brochure e altre pubblicazioni in forma di testo o immagine (ad esempio descrizioni, illustrazioni o disegni) caratterizzano in modo definitivo la qualità della merce da noi fornita e i suoi possibili utilizzi. A questo proposito, si tratta di valori approssimativi consueti nel settore, a meno che non siano espressamente indicati come vincolanti nella conferma d'ordine. Le specifiche di altri produttori non sono vincolanti.
- 2.4 Le forniture in eccesso o in difetto si considerano concordate nell'ambito della portata abituale.

3. PREZZI

- 3.1 Se non è stato espressamente concordato per iscritto un prezzo fisso, per la fatturazione sono determinanti i prezzi in vigore il giorno della consegna.
- 3.2 Salvo diversa indicazione, tutti i prezzi si intendono al netto dell'IVA, che il partner contrattuale è tenuto a versare in aggiunta alla rispettiva aliquota di legge, e si applicano al nostro sito di produzione senza imballaggio. Se non diversamente specificato, i prezzi sono espressi in valuta europea (euro).
- 3.3 Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi se la base del nostro calcolo cambia.
- 3.4 Gli sconti concessi decadono in caso di mancato pagamento da parte del partner contrattuale, di apertura di una procedura d'insolvenza sul patrimonio del partner contrattuale o di rifiuto dell'apertura per mancanza di patrimonio.

4. CONSEGNA

- 4.1 I termini di consegna (scadenze) decorrono dalla data della nostra conferma d'ordine, ma non prima che tutti i dettagli tecnici e commerciali siano stati chiaramente chiariti. Il termine di consegna si considera rispettato se l'articolo ha lasciato la nostra fabbrica o il nostro magazzino entro la data di scadenza o se è stata notificata la disponibilità alla spedizione se la merce non può essere spedita in tempo senza colpa.
- 4.2 In caso di scadenze e termini di consegna non espressamente indicati come "fissi" nella conferma d'ordine, il partner contrattuale può fissarci un termine di tolleranza ragionevole per la consegna/servizio dopo il superamento della scadenza. Possiamo essere in mora solo dopo la scadenza di questo periodo di tolleranza.
- 4.3 Fatti salvi i nostri diritti derivanti da ritardi nei pagamenti da parte del partner contrattuale, le scadenze e le date saranno prorogate per il periodo in cui il partner contrattuale non adempie ai suoi obblighi nei nostri confronti.
- 4.4 Eventi imprevedibili e straordinari non imputabili a noi, quali vertenze sindacali, interruzioni operative, provvedimenti ufficiali, interruzioni dei trasporti o altri casi di forza maggiore, indipendentemente dal fatto che tali eventi si verifichino presso la nostra sede o presso quella dei nostri fornitori, ci esonerano dall'obbligo derivante dal rispettivo contratto; gli ostacoli di natura temporanea, tuttavia, solo per la durata dell'impedimento più un ragionevole periodo di avviamento. Se in seguito tali eventi rendono la consegna impossibile o irragionevole per una delle parti, entrambe le parti hanno il diritto di recedere dal contratto.
- 4.5 È esclusa la nostra responsabilità per i danni causati da ritardi dovuti a una violazione lievemente negligente dell'obbligo, a meno che la violazione dell'obbligo non provochi danni alla vita, all'integrità fisica o alla salute. Questa disposizione non implica una modifica dell'onere della prova a scapito del partner contrattuale.
- 4.6 Siamo autorizzati a effettuare consegne parziali nella misura in cui queste siano ragionevoli per il partner contrattuale. Le consegne parziali possono essere fatturate separatamente.
- 4.7 La restituzione della merce ordinata e correttamente consegnata è generalmente esclusa. Se, in casi eccezionali, accettiamo per iscritto di ritirare la merce consegnata

correttamente, riceveremo come risarcimento il 30% del valore netto della fattura della merce consegnata più l'IVA. Tale importo sarà preso in considerazione nella nota di credito da noi emessa. La merce deve essere restituita in porto franco.

5. INFORMAZIONI E CONSIGLI

Le informazioni e i consigli sui nostri prodotti si basano sulla nostra esperienza precedente. I valori indicati sono valori medi. I test di idoneità della merce consegnata e l'osservanza delle istruzioni di lavorazione non sono dispensati da informazioni o consigli. Le informazioni verbali non sono vincolanti. La clausola 10 dei presenti termini e condizioni si applica a qualsiasi responsabilità.

6. SPEDIZIONE E TRASFERIMENTO DEI RISCHI

- 6.1 Se non diversamente concordato, la consegna avverrà franco fabbrica. Se è stato concordato uno degli Incoterms come condizione di consegna, si applica la versione valida al momento della conclusione del contratto.
- 6.2 Se la merce viene spedita in un luogo diverso dal luogo di adempimento su richiesta del partner contrattuale, quest'ultimo si fa carico di tutti i costi che ne derivano. In deroga a ciò, si applica quanto segue: Per gli ordini di montaggio con un valore netto dell'ordine pari o superiore a 500 euro, consegniamo a destinatari con sede in Germania senza addebitare i costi di trasporto e imballaggio. Per gli ordini di riscaldamento a tubi e a parete e per le consegne all'estero, si applicano limiti di valore separati, che comunicheremo di volta in volta. Siamo liberi di scegliere il percorso di trasporto e l'azienda di trasporto a nostra discrezione. Il partner contrattuale deve comunicarci per iscritto eventuali danni da trasporto subito dopo il ricevimento della merce, indicando la natura e l'entità del danno. L'assicurazione della merce contro i danni da trasporto, la perdita da trasporto o la rottura viene stipulata solo per le consegne franco fabbrica su esplicita richiesta del partner contrattuale, a sue spese e per suo conto. I costi per le consegne espresse (spese di spedizione) sono a carico del destinatario.
- 6.3 In caso di consegne franco fabbrica, la spedizione e il trasporto sono sempre a rischio del partner contrattuale. Ciò vale anche se la consegna avviene dal magazzino di terzi

(drop shipment) e per la restituzione di merci o vuoti (imballaggio per il trasporto a rendere). Il rischio passa al partner contrattuale, anche in caso di consegne parziali, non appena la partita è stata consegnata alla persona che effettua il trasporto o ha lasciato il nostro magazzino per la spedizione o, in caso di consegna franco fabbrica, ha lasciato il nostro stabilimento.

6.4 Se la spedizione della fornitura è ritardata per motivi di cui è responsabile il partner contrattuale o se il partner contrattuale è responsabile del trasporto della merce, il trasferimento del rischio avviene con la notifica della disponibilità alla spedizione al partner contrattuale. Le spese di stoccaggio dopo il trasferimento del rischio sono a carico del partner contrattuale. In caso di stoccaggio nel nostro stabilimento o magazzino, le spese di stoccaggio ammontano allo 0,5% dell'importo della fattura al mese. Ci riserviamo il diritto di dimostrare costi di stoccaggio più elevati. Siamo autorizzati a smaltire la fornitura altrove dopo la scadenza infruttuosa di un termine ragionevole e a rifornire il partner contrattuale entro un termine ragionevolmente più lungo.

6.5 In caso di consegne franco domicilio/magazzino, il rischio, anche in caso di consegne parziali, passa al partner contrattuale non appena la merce è arrivata nei suoi locali commerciali/magazzino pronta per lo scarico. Lo scarico deve essere effettuato immediatamente e correttamente da un numero sufficiente di operai e di attrezzature di scarico che devono essere fornite dal partner contrattuale. I tempi di attesa saranno da noi addebitati secondo la prassi industriale standard. Se il viaggio verso la destinazione non riesce per motivi che rientrano nella sfera di rischio del partner contrattuale, il rischio passa al partner contrattuale al momento del fallimento del viaggio. Ciò vale anche in caso di rifiuto non autorizzato dell'accettazione da parte del partner contrattuale. Il punto 6.4 si applica di conseguenza.

7. PAGAMENTO

7.1 I pagamenti devono essere effettuati nella valuta della fattura e devono essere esenti da spese postali e di spedizione. Possono essere effettuati solo agli agenti pagatori da noi indicati. Le cambiali e gli assegni saranno considerati come pagamento solo dopo essere stati onorati e saranno accettati senza alcun obbligo di presentazione e protesto in tempo utile. Se non viene specificata la valuta della fattura, i pagamenti devono essere effettuati in euro.

- 7.2 Se non espressamente concordato diversamente, i pagamenti devono essere effettuati entro 30 giorni dalla data della fattura, senza alcuna detrazione. In caso di superamento dei termini di pagamento, siamo autorizzati ad applicare un interesse di 9 punti percentuali in più rispetto al tasso di interesse di base (§ 247 BGB) all'anno.
- 7.3 La compensazione con le contropartite del partner contrattuale è consentita solo se tali contropartite sono incontestabili o sono state riconosciute con sentenza dichiarativa. A causa di difetti, il partner contrattuale può al massimo trattenere tre volte l'importo corrispondente al costo del successivo adempimento. Nell'esercizio del diritto di ritenzione, il partner contrattuale è tenuto a fornirci una garanzia per l'importo della rata non pagata, a nostra discrezione, mediante una garanzia bancaria o un deposito presso un notaio di sua scelta.
- 7.4 Se il pagamento non viene effettuato nei tempi previsti, possiamo:
- 7.4.1 far valere immediatamente nei confronti del cliente tutti i crediti derivanti da questa o altre transazioni, anche se non ancora esigibili;
 - 7.4.2 trattenere le nostre consegne o altri servizi relativi a questo o ad altri ordini fino al completo adempimento di tutti i nostri crediti in sospeso relativi a questo o ad altri ordini da parte del cliente;
 - 7.4.3 richiedere un deposito cauzionale adeguato;
 - 7.4.4 esigere la restituzione della merce da noi consegnata che è ancora soggetta a riserva di proprietà. Se la merce non può più essere utilizzata o non può più essere utilizzata senza limitazioni a causa del passare del tempo, abbiamo il diritto di chiedere un risarcimento.
- 7.5 Se, dopo la stipula del contratto, veniamo a conoscenza di fatti relativi a un significativo peggioramento delle condizioni finanziarie del partner contrattuale che, secondo il nostro giudizio commerciale, possono mettere in pericolo il nostro diritto alla controprestazione - ciò include in particolare la richiesta di apertura di una procedura d'insolvenza - possiamo richiedere la fornitura di una garanzia adeguata entro un periodo di tempo ragionevole o una prestazione in cambio fino al momento dell'adempimento. Se il partner contrattuale non soddisfa tempestivamente la nostra

richiesta giustificata, possiamo recedere dal contratto o chiedere un risarcimento. In questo caso, possiamo richiedere il pagamento immediato di tutti gli importi, compresi quelli differiti.

8. RISERVA DI PROPRIETÀ E DIRITTI DI PROPRIETÀ

- 8.1 Tutte le merci consegnate resteranno di nostra proprietà fino al completo pagamento del compenso dovuto, compresi tutti i crediti accessori. In caso di accettazione di cambiali o assegni, il pagamento si considera effettuato solo quando questi sono stati definitivamente onorati. I crediti accessori comprendono in particolare i costi di imballaggio, trasporto, assicurazione, spese bancarie, spese di sollecito, spese legali, spese giudiziarie e altri costi.
- 8.2 Il partner contrattuale prende in consegna la merce soggetta a riserva di proprietà e la custodisce per noi secondo gli usi commerciali. Egli è tenuto a conservare ed etichettare separatamente la merce di nostra proprietà. Abbiamo il diritto di controllare a breve termine l'immagazzinamento separato e l'etichettatura della merce. In caso di richiesta di apertura di una procedura di insolvenza nei confronti del patrimonio del partner contrattuale, abbiamo il diritto di etichettare immediatamente la merce con riserva di proprietà come nostra proprietà e/o di riprenderla noi stessi. Il partner contrattuale risponde della perdita della nostra merce. Egli deve assicurare a proprie spese la merce a nostro favore contro tutti i rischi, in particolare contro incendio, acqua e furto. I crediti assicurativi ci vengono ceduti in anticipo. Dobbiamo essere informati immediatamente di eventuali danni.
- 8.3 La lavorazione e il trattamento della merce soggetta a riserva di proprietà vengono eseguiti per noi in qualità di produttore ai sensi del § 950 BGB senza alcun obbligo da parte nostra. La merce lavorata è considerata merce riservata ai sensi del punto 8.1. Se il cliente lavora, combina o mescola la merce riservata con altra merce, abbiamo diritto alla comproprietà del nuovo articolo nel rapporto tra il valore di fattura della merce riservata e il valore di fattura dell'altra merce utilizzata. Se la nostra proprietà si estingue in seguito alla combinazione o alla miscelazione, il cliente ci cede i suoi diritti di proprietà sulla nuova scorta o sul nuovo articolo nella misura del valore di fattura della merce soggetta a riserva di proprietà e la immagazzina per noi a titolo

gratuito. I diritti di comproprietà che ne derivano sono da considerarsi merce riservata ai sensi del punto 8.1.

- 8.4 Il partner contrattuale ha il diritto di rivendere, trasformare o combinare con altri articoli o di installare in altro modo la merce soggetta a riserva di proprietà (di seguito anche "rivendita") solo nell'ambito della normale attività commerciale e finché non è in mora. Non è consentito alcun altro tipo di smaltimento della merce sottoposta a riserva di proprietà. Dobbiamo essere informati immediatamente di eventuali sequestri o altri accessi alla merce sottoposta a riserva di proprietà da parte di terzi. Tutte le spese di intervento, ad esempio le spese di un'azione di opposizione di terzi ai sensi dell'art. 771 del Codice di procedura civile tedesco (ZPO), sono a carico del partner contrattuale, a condizione che non possano essere rimosse dal terzo (opponente all'azione di opposizione) a prima richiesta e che l'intervento fosse giustificato. Se il partner contrattuale rinvia il prezzo d'acquisto al suo cliente, si riserva la proprietà della merce sottoposta a riserva nei confronti del cliente alle stesse condizioni in cui ci siamo riservati la proprietà della consegna della merce sottoposta a riserva; tuttavia, il partner contrattuale non è obbligato a riservarsi la proprietà per quanto riguarda i crediti futuri nei confronti del suo cliente. In caso contrario, il partner contrattuale non è autorizzato a rivendere la merce.
- 8.5 I crediti del partner contrattuale derivanti dalla rivendita della merce sottoposta a riservato dominio ci vengono ceduti. Essi fungono da garanzia nella stessa misura della merce sottoposta a riservato dominio. Il partner contrattuale ha il diritto e l'autorizzazione a rivendere la merce solo se è garantito che i crediti a lui spettanti siano trasferiti a noi.
- 8.6 Se la merce sottoposta a riservato dominio viene venduta dal partner contrattuale insieme ad altra merce non fornita da noi ad un prezzo complessivo, la cessione del credito derivante dalla vendita sarà pari al valore di fattura della nostra merce sottoposta a riservato dominio venduta in ciascun caso.
- 8.7 Se il credito ceduto è incluso in una fattura corrente, il partner contrattuale ci cede una parte del saldo corrispondente all'importo di tale credito, compreso il saldo finale del conto corrente.

- 8.8 Il partner contrattuale è autorizzato a riscuotere i crediti a noi ceduti fino alla nostra revoca. Siamo autorizzati a revocare questa autorizzazione se il partner contrattuale non adempie correttamente ai suoi obblighi di pagamento derivanti dal rapporto commerciale con noi o se veniamo a conoscenza di circostanze che potrebbero ridurre notevolmente la solvibilità del partner contrattuale. Se sono soddisfatte le condizioni per l'esercizio del diritto di recesso, il partner contrattuale, su nostra richiesta, ci comunicherà immediatamente i crediti ceduti e i relativi debitori, fornirà tutte le informazioni necessarie per la riscossione dei crediti, ci consegnerà i relativi documenti e comunicherà al debitore la cessione. Siamo inoltre autorizzati a notificare noi stessi la cessione al debitore.
- 8.9 Se il valore nominale (importo della fattura della merce o importo nominale dei diritti di credito) delle garanzie esistenti per noi supera i crediti garantiti di oltre il 20% in totale, saremo obbligati a svincolare le garanzie di nostra scelta su richiesta del partner contrattuale.
- 8.10 Se facciamo valere la riserva di proprietà, ciò viene considerato un annullamento del contratto solo se lo dichiariamo espressamente per iscritto. Il diritto del partner contrattuale di possedere la merce sottoposta a riserva di proprietà si estingue in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti da questo o da altri contratti.
- 8.11 Ci riserviamo i diritti di proprietà e di copyright su illustrazioni, disegni, campioni e altri documenti. Non possono essere riprodotti o resi accessibili a terzi senza il nostro consenso e devono essere restituiti immediatamente su richiesta o in caso di mancato ordine.
- 8.12 In caso di violazione dei diritti di proprietà di terzi durante la fabbricazione dei prodotti secondo i campioni o le altre informazioni fornite dal partner contrattuale, quest'ultimo ci terrà indenni da tutte le rivendicazioni.
- 8.13 Se l'ordine non viene effettuato presso di noi, avremo il diritto di richiedere un compenso ragionevole per i campioni di prodotto da noi preparati.

9. GARANZIA

- 9.1 Non siamo responsabili per l'uso improprio o inadeguato dei prodotti nonché in caso di mancata osservanza delle nostre istruzioni di installazione.
- 9.2 Il partner contrattuale è tenuto a controllare attentamente la completezza e la correttezza della merce consegnata - anche se sono stati inviati in precedenza campioni o esemplari - immediatamente dopo il ricevimento. La consegna si considera approvata se non si riceve una comunicazione di difetti per iscritto, via fax o via e-mail entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della merce nel luogo di destinazione o, se il difetto non era riconoscibile durante un'ispezione adeguata, entro 3 giorni lavorativi dalla sua scoperta. Ciò vale anche per le consegne in eccesso. Se una consegna in eccesso non viene notificata entro 3 giorni dal ricevimento della merce nel luogo di destinazione, si considera approvata. I nostri rappresentanti commerciali non sono autorizzati ad accettare reclami per difetti e quantità.
- 9.3 In caso di denuncia giustificata di vizi, il partner contrattuale ha inizialmente diritto solo a un adempimento successivo, che noi forniremo a nostra discrezione consegnando prodotti privi di vizi (dietro restituzione della merce rifiutata) o eliminando il vizio. Se l'adempimento successivo non è andato a buon fine o è irragionevole per il partner contrattuale (§ 440 BGB) o non è necessario perché
- a. rifiutiamo definitivamente l'adempimento successivo
 - b. non eseguiamo l'adempimento successivo alla data concordata contrattualmente o entro un termine stabilito e la controparte contrattuale ha vincolato il mantenimento del suo interesse all'adempimento alla tempestività dell'adempimento nel contratto, oppure
 - c. sussistono circostanze particolari che giustificano un recesso immediato dopo aver ponderato gli interessi di entrambe le parti (§ 323 comma 2 BGB),
- il partner contrattuale avrà immediatamente il diritto di ridurre il prezzo d'acquisto o, a sua discrezione, di recedere dal contratto e di richiedere un indennizzo in luogo della prestazione o il rimborso delle spese inutili ai sensi della clausola 10.
- 9.4 Le spese necessarie per l'adempimento successivo, in particolare i costi di trasporto, viaggio, manodopera e materiale, sono a nostro carico. Ciò non vale se le spese aumentano perché il prodotto è stato portato in un luogo diverso dal domicilio o dallo stabilimento commerciale del partner contrattuale dopo la consegna, a meno che il

trasferimento non corrisponda all'uso previsto dell'articolo. Le spese di trasporto e di viaggio sono a nostro carico solo per le spedizioni all'interno della CE.

- 9.5 Se il partner contrattuale accetta la merce difettosa pur essendo a conoscenza del difetto, ha diritto a rivendicazioni e diritti in caso di difetti solo se si riserva tali diritti a causa del difetto al momento dell'accettazione.
- 9.6 È esclusa la cessione a terzi dei crediti del partner contrattuale dovuti a difetti. In caso di denuncia di vizi, i pagamenti del partner contrattuale possono essere trattenuti solo in misura ragionevolmente proporzionale ai vizi denunciati.

10. RESPONSABILITÀ PER DANNI

- 10.1 Siamo responsabili per i danni derivanti da lesioni alla vita, all'incolumità fisica o alla salute in conformità alle disposizioni di legge.
- 10.2 Per il resto, la nostra responsabilità per violazione degli obblighi e la nostra responsabilità extracontrattuale è limitata al dolo e alla colpa grave. È esclusa la responsabilità per colpa grave dei nostri dipendenti, collaboratori e semplici ausiliari, a meno che non si tratti di colpa grave dei nostri dipendenti dirigenti.
- 10.3 La limitazione della responsabilità o l'esclusione della responsabilità ai sensi della Clausola 10.2 non si applica alla violazione di quegli obblighi contrattuali che sono essenziali per la corretta esecuzione del contratto e sul cui adempimento il partner contrattuale può fare affidamento (i cosiddetti obblighi cardinali o obblighi contrattuali essenziali).
- 10.4 La responsabilità sarà limitata al danno tipico del contratto, il cui verificarsi era prevedibile al momento della stipula del contratto a causa delle circostanze a noi note in quel momento.
- 10.5 È esclusa qualsiasi ulteriore responsabilità, indipendentemente dalla sua base giuridica. In particolare, non saremo responsabili per il mancato successo commerciale, il mancato guadagno, i danni indiretti, i danni conseguenti e i danni derivanti da rivendicazioni di terzi.

- 10.6 Le limitazioni di responsabilità di cui sopra si applicano anche alle richieste di rimborso di spese futili (§ 284 BGB).
- 10.7 Le richieste di risarcimento danni nei nostri confronti, indipendentemente dai motivi legali, cadono in prescrizione entro due anni dall'inizio del periodo di prescrizione previsto dalla legge, ma al più tardi dalla consegna della merce.
- 10.8 Le disposizioni di cui sopra non implicano un'inversione dell'onere della prova a scapito del partner contrattuale.
- 10.9 Le richieste di risarcimento danni ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto rimangono inalterate.

11. PROTEZIONE DEI DATI

- 11.1 Nella misura in cui trattiamo i dati personali di persone fisiche del partner contrattuale nel contesto della cooperazione, siamo il responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 4 n. 8 GDPR e trattiamo questi dati personali sulla base dell'art. 6 par. 1 lett. f GDPR, il nostro interesse legittimo è l'esecuzione del contratto con il partner contrattuale, o nella misura in cui il partner contrattuale stesso è una persona fisica, sulla base dell'art. 6 par. 1 lett. b GDPR.

Questo trattamento è contrattualmente necessario, altrimenti alcune fasi del trattamento non potrebbero essere eseguite e il contratto non potrebbe essere correttamente adempiuto. Trasmetteremo i dati solo ai destinatari che sono necessari per supportarci nella definizione e nell'esecuzione del contratto, in particolare ai fornitori di servizi nel settore IT/ITK e alle società di logistica. I dati personali saranno conservati da noi solo per il tempo necessario alla stipula e all'esecuzione del contratto o per il tempo necessario a causa dei periodi di conservazione previsti dalla legge o possono essere conservati per altri motivi legali, in particolare per la difesa legale. Negli articoli 15-23 del GDPR, la legge sulla protezione dei dati prevede vari diritti per gli interessati interessati dal trattamento, in particolare il diritto di informazione sui dati personali trattati dal responsabile del trattamento, il diritto di rettifica dei dati inesatti, il diritto alla cancellazione dei dati personali, il diritto alla limitazione del trattamento, il diritto di opporsi al trattamento e il diritto alla portabilità dei dati. Inoltre, gli interessati hanno il diritto di presentare un reclamo per il trattamento dei dati a un'autorità di controllo.

- 11.2 Il partner contrattuale è responsabile e garantisce che i dati personali fornitici possano essere trattati da noi per gli scopi qui descritti. Fornirà le informazioni qui presentate agli interessati in modo conforme alle norme sulla protezione dei dati.

12. CONTROLLO DELLE ESPORTAZIONI

- 12.1 Il partner contrattuale si impegna a rispettare le disposizioni di legge vigenti e applicabili in materia di controllo delle esportazioni, in particolare la legge sul commercio estero e sui pagamenti, l'ordinanza sul commercio estero e sui pagamenti, la legge sulle armi da guerra, l'EAR statunitense, la convenzione sulle armi chimiche e i regolamenti CE, UE e sul doppio uso e a non violare le sanzioni o le risoluzioni tedesche, dell'UE, dell'ONU e degli Stati Uniti esistenti o le disposizioni di embargo attualmente in vigore.
- 12.2 In particolare, il partner contrattuale è tenuto a non vendere, consegnare, trasferire o esportare le merci da noi fornite, che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 12 g del Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, direttamente o indirettamente a persone fisiche o giuridiche, organizzazioni o istituzioni in Russia, per l'uso in Russia o per il trasporto a bordo di una nave battente bandiera russa.
- 12.3 La parte contraente si adopererà al meglio per garantire che lo scopo del punto 12.2 non venga vanificato da terzi nell'ulteriore catena commerciale, compresi i potenziali rivenditori. A tal fine, la parte contraente deve istituire e mantenere un meccanismo di monitoraggio appropriato per identificare i comportamenti di terzi, compresi i potenziali rivenditori, che potrebbero vanificare lo scopo del punto 12.2 nella catena commerciale a valle.
- 12.4 Qualsiasi violazione dei punti 12.2 e 12.3 costituirà una violazione di un obbligo contrattuale sostanziale.
- 12.5 In caso di violazione di uno degli obblighi di cui ai punti 12.2 e 12.3, abbiamo il diritto di fissare al partner contrattuale un termine ragionevole per porre fine alla violazione del contratto. Se non è possibile fin dall'inizio porre fine alla violazione entro un termine di tolleranza ragionevole o se il termine di tolleranza fissato scade senza risultato, possiamo risolvere il rapporto contrattuale con il partner contrattuale e

annullare tutti gli ulteriori contratti con il partner contrattuale. Il diritto di recesso straordinario senza fissazione di un termine di tolleranza previsto dalla legge rimane inalterato, così come il diritto di richiedere un risarcimento danni.

- 12.6 Il Partner Contrattuale ci informerà immediatamente di eventuali violazioni dei punti 12.2 e 12.3 da parte propria e di terzi, compresi eventuali rivenditori, nella catena commerciale a valle e ci fornirà immediatamente ulteriori informazioni su richiesta

13. LUOGO DI ADEMPIMENTO, FORO COMPETENTE, DIRITTO APPLICABILE

- 13.1 Il luogo di adempimento di tutti gli obblighi reciproci è la sede legale di SANHA.
- 13.2 Il foro competente esclusivo per tutte le controversie è la nostra sede legale iscritta nel registro delle imprese, se il partner contrattuale è un commerciante o una persona giuridica di diritto pubblico ai sensi del § 29 a) (2) del Codice di procedura civile tedesco (ZPO). Tuttavia, siamo autorizzati a citare in giudizio il partner contrattuale anche presso il suo foro competente.
- 13.3 Il rapporto tra noi e il partner contrattuale sarà disciplinato dal diritto tedesco, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (CISG) e delle norme di diritto internazionale privato. Inoltre, per l'interpretazione del contratto si applicano gli INCOTERMS.
- 13.4 Se singole disposizioni non sono valide o perdono la loro validità a causa di una circostanza che si verifica in un momento successivo, ciò non pregiudica la validità delle restanti disposizioni.